

1486/2012

2869/11 Rg
1486/12 sent

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e
Famiglia, composta dai Sig.ri Magistrati:

- 1) Dott. Adele Viciglione Presidente
2) Dott. Alessandro Cocchiara Consigliere rel.
3) Dott. Geremia Casaburi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, rubricata al
numero n.2869/11 di ruolo generale e vertente

TRA

██████████, nato ad Aversa il 18.1.1987, elett.te
dom.to in Napoli, via Toledo n.205, presso l' avv.
██████████, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine della citazione in appello;
Appellante

E

Comune di Napoli in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████ dell'avvocatura municipale, con il quale
elett.te domicilio in Napoli, Palazzo San Giacomo,
giusta procura speciale in calce alla copia notificata
dell'atto di appello; Appellato

Nonché

Procuratore Generale in sede; Interventore

OGGETTO: appello avverso sentenza n.5744/10 del
Tribunale di Napoli in tema di riconoscimento della
cittadinanza italiana.

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI:

All'udienza del 23.12.11 le parti si sono riportate alle
rispettive conclusioni in atti e all'udienza del 17.2.12
il P.G. ha concluso per l'accoglimento della domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.5744 del 28.1.10, il Tribunale di
Napoli, riconosciuta la giurisdizione dell'A.G.O. e
dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
Ministero dell'Interno, rigettava la domanda di
riconoscimento della cittadinanza italiana, proposta
da ██████████ ai sensi dell'art. 4, comma II, L.
5.2.1992 n.91, ritenendo che non ricorresse il
requisito della residenza anagrafica sin dalla nascita

l'ent. D

kov.

e, quindi, compensate per la metà le spese e competenze del giudizio, condannava l'attore al pagamento della restante metà in favore del Comune di Napoli.

Avverso tale sentenza, pubblicata il 19.5.10 e non notificata, con citazione notificata il 24.6.11, proponeva appello [redacted], il quale lamentava di aver diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto risiedeva in Italia sin dalla nascita, come dimostrato dalla documentazione prodotta, a nulla valendo eventuali interruzioni delle iscrizioni anagrafiche imputabili al più ai suoi genitori e, pertanto, chiedeva l'accoglimento della domanda proposta, con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio.

Si costituiva tardivamente (cioè alla prima udienza di comparizione del 19.12.11) l'appellato che chiedeva il rigetto dell'infondato gravame, con vittoria di spese e competenze del grado.

Precisate le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza all'udienza del 17.2.12, con l'assegnazione dei termini (ridotti) di cui all'art. 190 c.p.c. (solo l'appellante ha depositato comparsa conclusionale).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 4, comma II, L. n.91/1992, recita: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

L'attore attuale appellante, nato ad Aversa il 18.1.1987 (come da certificato di nascita prodotto) e residente in Napoli, via [redacted], compiuto il 18° anno di età, in data 12.12.2005, chiedeva al Sindaco di Napoli di eleggere la cittadinanza italiana ai sensi della predetta disposizione di legge. Il Comune di Napoli, con nota del 13.2.2006, non accoglieva l'istanza osservando che non ricorreva in capo al richiedente il requisito della ininterrotta residenza legale in Italia sin dalla nascita, rilevando peraltro che anche il genitore del richiedente, proveniente dalla ex Jugoslavia, risultava aver risieduto in Italia nel Comune di Santa Maria Capua

AV

Vetere dal 22.5.1987 sino al 16.6.2000, quando cioè era stato cancellato per irreperibilità.

Dunque, posto che sono soddisfatti i requisiti della nascita dell'appellante in Italia e quello della tempestiva dichiarazione di elezione entro il 19° anno di età, si discute solo della valenza dell'accezione "legalmente residente", giacché l'appellante ravvisa la sussistenza del requisito della residenza secondo la definizione sostanziale data dall'art. 43 c.c., mentre il Comune e il Tribunale hanno ritenuto che solo l'ininterrotta residenza risultante dalle certificazioni anagrafiche potesse giustificare l'elezione di cittadinanza italiana.

L'appellante fu dichiarato alla nascita in Italia (Aversa) dalla madre (e non dal padre come risulta erroneamente riportato nell'atto) ~~Albina Jugoslav~~ che dichiarò essere "girovago", nata e residente in Zabari (Jugoslavia). L'appellante ha altresì prodotto certificazione (tradotta dalla sezione consolare dell'ambasciata di Serbia e Montenegro in Roma) del Consiglio Comunale di Zabari (Repubblica di Serbia), dalla quale risulta che il medesimo non è stato mai iscritto nei registri di nascita ed anagrafici di quel Comune. Inoltre, la madre (e non il padre) dell'appellante si iscrisse anagraficamente come residente in S. M. Capua Vetere dal 1987 sino all'anno 2000, mentre l'appellante ha dimostrato di essere stato iscritto dal 1994 (e di aver conseguito nel 1999 la licenza elementare) presso il 10° circolo didattico di Napoli in v.le della Resistenza, nonché di aver conseguito nell'anno 2002 la licenza media presso l'Istituto Berlinguer di Napoli. Ancora ha prodotto attestazione del Presidente Regionale dell'Opera Nomadi da cui risulta che dimora stabilmente presso il campo Rom di via Cupa Perillo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da tale ~~Albina Jugoslav~~ (zia materna) circa la residenza da dieci anni dell'appellante presso il campo nomadi di via ~~Cupa Perillo~~; ed, infine, censimento "nomadi" dell'anno 2008 dal quale risulta la dimora nel predetto insediamento. Dunque, può ritenersi che al di là della mancata iscrizione nei registri anagrafici, l'appellante dimori stabilmente in Italia sin dalla nascita.

bv

3

Il Comune nel respingere l'istanza dell'appellante ha richiamato circolari ministeriali e pareri del Consiglio di Stato risalenti nel tempo e che effettivamente facevano riferimento alla necessità di una continuità delle iscrizioni anagrafiche ai fini della *legalità* della residenza. Il Tribunale ha condiviso tale impostazione richiamando anche il regolamento di esecuzione (d.p.r. n.572/93) della predetta legge, il cui art. 1, comma II, lett. a), precisa che *si considera legalmente residente chi abbia soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme ... in materia di iscrizione anagrafica*. Tale disposizione che richiede la residenza anagrafica per riconoscere la residenza legale è stata giustamente criticata dalla dottrina in quanto l'unico concetto di residenza legale richiamato dalla legge n. 91/92 non può essere che quello di cui all'art. 43 c.c. e alla legge 13.6.1912 n.555 (che non richiedeva il requisito dell'iscrizione anagrafica), tant'è che la giurisprudenza di merito l'ha ritenuta illegittima e quanto meno disapplicata per le fattispecie maturate anteriormente alla sua entrata in vigore (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 29/04/1996, n. 176; Trib. Torino, 10.12.1996).

Senonché lo stesso Ministero dell'Interno ha emanato specifiche circolari in materia (che superano quelle risalenti nel tempo richiamate dal Comune nel proprio atto di diniego dell'istanza) e in particolare la circolare n.22 del 7.11.2007 (prodotta già in prime cure dall'appellante), laddove si legge: "*Si è pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell'art. 4, comma 2 e del conseguente art.1 del d.p.r. 572/93 sopraindicati, che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno. Quanto sopra in armonia con la linea di azione del Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore. Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n.K.60 del 5.1.2007, si precisa quindi che **l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai***

fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 comma " della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare la effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.).

L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere regolarmente denunciata **presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.**

Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007. I criteri forniti, volti a garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento per i bambini stranieri nati nel nostro territorio, completano l'orientamento espresso con la circolare K.69/89 del 18.2.1997, che aveva già indicato le modalità di superamento di alcune omissioni relative alla regolarizzazione del minore in Italia, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 2". Dunque, la stessa P.A. riconosce che per gli impegni presi dallo Stato Italiano in tema di protezione del minore e che per un principio di negazione di una sorta di *nemesi storica*, non possono imputarsi al minore, nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di quest'ultimi circa i permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di effettiva (e, quindi, legale) residenza del minore da dimostrare, come nel caso in esame è stato dimostrato, da fatti significativi di una durevole e stabile permanenza nel territorio sin dalla nascita ed inserimento nel tessuto socio-culturale (ad esempio percorsi scolastici).

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda dell'appellante deve essere accolta e per l'effetto deve dichiararsi che D. [redacted], nato ad

Aversa il 18.1.1987, ha acquistato la cittadinanza Italiana ex art. 4, comma 2°, L. 5.2.1992 n.91.
Tenuto conto della difficoltà interpretativa della normativa richiamata e della sopravvenienza (rispetto al diniego dell'istanza) dell'interpretazione della stessa in via amministrativa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e competenze dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.


La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:


- 1) accoglie l'appello proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ e in riforma della sentenza n.5744/10 emessa dal tribunale di Napoli, dichiara che ~~XXXXXXXXXX~~, nato ad Aversa il 18.1.1987, ha acquistato la cittadinanza Italiana ex art. 4, comma 2°, L. 5.2.1992 n.91;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze dei due gradi del giudizio.

Così deciso in Napoli, in data 13.4.2012

L'estensore,

Il Presidente





CORTE di APPELLO di NAPOLI
SEZIONE MINORENNI

Depositato in Cancelleria

26 APR 2012

Oggi

Il Cancelliere

Il Direttore Amministrativo
Ioni dott.ssa Gabriella 